

**Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.**

**Art. 23**

*(Unioni di Comuni)(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8)(9)(10)(11)*

**1.** Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni, competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:

- a)** finanza e contabilità;
- b)** tributi;
- c)** commercio e attività produttive;
- d)** urbanistica;
- e)** servizi tecnici;
- f)** gestione del personale;
- g)** polizia municipale.

**2.** Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

**3.** L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

**4.** Lo statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.

**5.** Il segretario dell'unione svolge le funzioni di segreteria anche per i Comuni facenti parte dell'unione.

**5 bis.** Qualora alla data di costituzione dell'unione il segretario dell'unione non svolga già le funzioni di segreteria in tutti i comuni dell'unione, il sindaco può confermare l'incarico del segretario comunale, diverso da quello dell'unione, fino alla scadenza del contratto.

(5)

**6.** I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare all'unione per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.

**7.** L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

**8.** Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli enti locali.

**9.** Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.

**10.** Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

Note:

**1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 11/2011

**2** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015

**3** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 11/2011

**4** Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011

**5** Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 17, L. R. 5/2013

**6** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 40, L. R. 6/2013 , a decorrere

dall'1 gennaio 2013., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 14, comma 48, L. R. 27/2014

**7** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014

**8** Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014

**9** L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.

**10** Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 28, L. R. 33/2015

**11** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 30, L. R. 33/2015